

Regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta

1	Disposizioni generali	
1.1	Attuazione della previdenza professionale	
Art. 1	Nome e scopo	7
Art. 2	Registrazione secondo la LPP e vigilanza	7
Art. 3	Riassicurazione	7
1.2	Assicurazioni	
Art. 4	Piani di previdenza	7
Art. 5	Piani di risparmio	7
1.3	Campo d'applicazione	
Art. 6	Persone assicurate	8
Art. 7	Persone non assicurate	8
Art. 8	Inizio e fine dell'assicurazione	8
Art. 9	Età	8
Art. 10	Età di pensionamento	8
Art. 11	Assicurazione facoltativa	9
1.4	Proroga dell'assicurazione	
Art. 12	Mantenimento della copertura assicurativa in caso di riduzione del salario da 58 anni d'età	9
Art. 13	Congedo non retribuito	9
1.5	Basi di calcolo	
Art. 14	Salario assicurato	9
2	Finanziamento	
2.1	Contributi	
Art. 15	Inizio e fine dell'obbligo contributivo	11
Art. 16	Tipi e ammontare dei contributi	11
Art. 17	Contributo di risparmio	11
Art. 18	Contributo di rischio	11
Art. 19	Deduzioni dal salario	12
Art. 20	Esenzione dai contributi	12
2.2	Capitali di risparmio	
Art. 21	Capitale di risparmio	12
Art. 22	Conti di risparmio complementari	12
Art. 23	Interessi	12
2.3	Riscatto	
Art. 24	Riscatto mediante prestazioni d'entrata	13
Art. 25	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	13
Art. 26	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	13
Art. 27	Proseguimento del rapporto di lavoro al posto del pensionamento anticipato	13
Art. 28	Riscatto della rendita transitoria AVS	14
Art. 29	Riscatto totale	14
Art. 30	Deducibilità fiscale degli importi	14
Art. 31	Restrizioni in seguito al riscatto	14
Art. 32	Restrizioni in seguito al prelievo anticipato	14
Art. 33	Restrizioni per persone provenienti dall'estero	14
Art. 34	Partecipazione del datore di lavoro al riscatto	14

3	Prestazioni di vecchiaia	
3.1	Rendita di vecchiaia	
Art. 35	Diritto alla rendita	15
Art. 36	Importo	15
Art. 37	Pensionamento anticipato	15
Art. 38	Pensionamento parziale	15
Art. 39	Differimento del pensionamento	15
Art. 40	Invalidità e pensionamento parziale	15
3.2	Rendita transitoria AVS	
Art. 41	Diritto	16
Art. 42	Inizio e fine	16
Art. 43	Importo	16
Art. 44	Trasferimenti e pagamento	16
Art. 45	Adeguamento	16
3.3	Rendita per figli di pensionati	
Art. 46	Diritto e ammontare	16
Art. 47	Inizio e fine	16
3.4	Capitale di vecchiaia	
Art. 48	Versamento in capitale	16
Art. 49	Domanda scritta	17
4	Prestazioni per invalidità	
4.1	Rendita d'invalidità	
Art. 50	Diritto	18
Art. 51	Importo	18
Art. 51a	Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI	18
Art. 52	Inizio e fine	18
Art. 53	Prestazione anticipata	18
4.2	Rendita AI per figli	
Art. 54	Diritto e ammontare	19
Art. 55	Inizio e fine	19
5	Prestazioni in caso di decesso	
5.1	Rendita per il/la coniuge superstite	
Art. 56	Diritto	20
Art. 57	Indennità unica	20
Art. 58	Inizio e fine	20
Art. 59	Importo	20
Art. 60	Prestazioni minime	20
Art. 61	Passaggio a nuove nozze	20
5.2	Rendita per il/la partner convivente superstite	
Art. 62	Diritto	21
Art. 63	Inizio e fine	21
5.3	Rendita per il/la coniuge divorziato/a	
Art. 64	Diritto	21
Art. 65	Riduzione	21
5.4	Rendita per orfani	
Art. 66	Diritto e ammontare	21
Art. 67	Inizio e fine	22

5.5	Capitale garantito in caso di decesso	
Art. 68	Diritto e ammontare	22
Art. 69	Ordine delle persone beneficiarie	22
Art. 70	Designazione della persona assicurata	22
6	Compensazione del rincaro sulle rendite in corso	
Art. 71	Principio di base	23
Art. 72	Rendite obbligatorie	23
7	Versamento delle prestazioni	
Art. 73	Modalità di pagamento	24
Art. 74	Liquidazione in capitale per somme esigue	24
8	Prestazioni di uscita	
8.1	Diritto	
Art. 75	Esigibilità	25
Art. 76	Interessi	25
Art. 77	Priorità delle prestazioni di vecchiaia	25
Art. 78	Importo	25
Art. 79	Somme di riscatto assunte dal datore di lavoro	25
8.2	Utilizzo della prestazione d'uscita	
Art. 80	Versamento	25
Art. 81	Pagamento in contanti	26
8.3	Caso d'assicurazione dopo l'uscita dalla Cassa pensioni Posta	
Art. 82	Responsabilità a posteriori	26
9	Divorzio	
Art. 83	Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio	27
Art. 84	Riscatto	28
10	Promozione della proprietà d'abitazioni	
Art. 85	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	29
Art. 86	Importo	29
Art. 87	Obbligo d'informazione	29
Art. 88	Ripercussioni	29
Art. 89	Rimborso	30
Art. 90	Disbrigo delle domande	30
Art. 91	Tasse	30
11	Disposizioni comuni sulle prestazioni	
Art. 92	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	31
Art. 93	Cessione e surrogazione	31
Art. 94	Prestazione anticipata	32
Art. 95	Diritto al rimborso delle prestazioni	32
Art. 96	Cessione, costituzione in pegno, compensazione e prescrizione	32
Art. 97	Obbligo d'informazione	32
Art. 98	Rapporto con le prestazioni legali federali	33
Art. 99	Prestazioni in casi di rigore	33

12	Compensazione in seguito alla riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° agosto 2013	
Art. 100	Base per la compensazione e calcolo	34
Art. 101	Condizioni per la compensazione	34
Art. 102	Compensazione parziale	34
Art. 103	Cessazione del rapporto di lavoro prima di aver ottenuto la compensazione	35
Art. 104	Pensionamento prima di aver ottenuto la compensazione	35
Art. 105	Disposizione transitoria per le persone interamente o parzialmente invalide al 1° agosto 2013	35
12a	Compensazione in seguito alla riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° gennaio 2016	
Art. 100a	Base per la compensazione e calcolo	36
Art. 101a	Condizioni per la compensazione	36
Art. 102a	Compensazione parziale	36
Art. 103a	Cessazione del rapporto di lavoro prima di aver ottenuto la compensazione	37
Art. 104a	Pensionamento prima di aver ottenuto la compensazione	37
Art. 105a	Disposizione transitoria per le persone interamente o parzialmente invalide al 1° gennaio 2016	37
12b	Compensazione e compensazione complementare legata all'età in seguito alla riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° gennaio 2018	
Art. 100b	Base per la compensazione e calcolo	38
Art. 101b	Condizioni per la compensazione	38
Art. 102b	Compensazione parziale	38
Art. 103b	Cessazione del rapporto di lavoro prima di aver ottenuto la compensazione	39
Art. 104b	Pensionamento prima di aver ottenuto la compensazione	39
Art. 104c	Compensazione complementare legata all'età: basi, calcolo e condizioni	39
Art. 105b	Disposizione transitoria per le persone interamente o parzialmente invalide al 1° gennaio 2018	39
13	Organizzazione, amministrazione e controllo	
13.1	Consiglio di fondazione e tribunale arbitrale	
Art. 106	Composizione e costituzione	40
Art. 107	Decisioni	40
Art. 108	Compiti e facoltà	41
Art. 109	Risoluzione di una convenzione d'affiliazione, liquidazione parziale e totale della Cassa pensioni Posta	41
Art. 110	Riserve attuariali	41
13.2	Amministrazione	
Art. 111	Direttore/trice	42
13.3	Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale	
Art. 112	Ufficio di controllo	42
Art. 113	Perito in materia di previdenza professionale	42
13.4	Obbligo di segretezza	
Art. 114	Obbligo di segretezza	42
14	Equilibrio finanziario e misure di risanamento	
Art. 115	Bilancio attuariale	43
Art. 116	Copertura insufficiente	43
Art. 117	Informazione	43
Art. 118	Misure	43
15	Disposizioni finali	
Art. 119	Organizzazione giudiziaria	44
Art. 120	Entrata in vigore	44
Abbreviazioni e definizioni		45

Regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta

1 Disposizioni generali

1.1 Attuazione della previdenza professionale

Art. 1 Nome e scopo

¹ La «Fondazione Cassa pensioni Posta», di seguito denominata Cassa pensioni Posta, con sede a Berna, assicura i/le dipendenti della Posta Svizzera SA, le imprese con cui la Cassa pensioni Posta ha stipulato una convenzione d'affiliazione, nonché i familiari e superstiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento di previdenza, dei piani di previdenza e della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

² I diritti e i doveri del datore di lavoro e delle persone beneficiarie di rendite della Cassa pensioni Posta si basano sul presente regolamento e sui piani di previdenza.

Art. 2 Registrazione secondo la LPP e vigilanza

¹ La Cassa pensioni Posta partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è pertanto iscritta nel registro per la previdenza professionale ai sensi dell'articolo 48 LPP.

² La Cassa pensioni Posta garantisce le prestazioni legali secondo la LPP e ne soddisfa le pertinenti disposizioni.

³ La Cassa pensioni Posta è sottoposta all'Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni (Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht, BBSA).

Art. 3 Riassicurazione

La Cassa pensioni Posta può affidare la copertura dei rischi, interamente o parzialmente, a una compagnia di assicurazione sulla vita sottoposta alla sorveglianza in materia di assicurazioni in Svizzera.

1.2 Assicurazioni

Art. 4 Piani di previdenza

¹ La Cassa pensioni Posta offre almeno un piano di base e un piano complementare.

² Il presente regolamento di previdenza si applica a tutti i piani di previdenza; sono fatte salve disposizioni di diverso tenore contenute nei piani di previdenza.

Art. 5 Piani di risparmio

¹ La Cassa pensioni Posta offre alle persone assicurate nel piano di previdenza almeno un piano standard, al massimo 3 piani di risparmio a scelta, che si distinguono per l'importo dei contributi di risparmio dei/delle dipendenti.

² Nella misura in cui il piano di previdenza offre più piani di risparmio, al momento dell'entrata nella Cassa pensioni Posta la persona assicurata è automaticamente inserita nel piano di risparmio standard. Dopo l'entrata e una volta ricevuta la documentazione per la scelta di un altro piano di risparmio, la persona assicurata ha 30 giorni a disposizione per richiedere per iscritto un cambiamento di piano di risparmio. Il nuovo piano di risparmio entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione della richiesta scritta.

³ Nella misura in cui il piano di previdenza offre più piani di risparmio, la persona assicurata può cambiare il piano di risparmio con effetto dal 1° gennaio di ogni anno civile, purché la Cassa pensioni Posta riceva il modulo afferente, debitamente compilato, entro il 31 dicembre.

1.3 Campo d'applicazione

Art. 6 **Persone assicurate**

¹ Alla Cassa pensioni Posta vanno affiliati, dall'inizio del rapporto di lavoro, tutti i/le dipendenti che percepiscono un salario mensile od orario e il cui salario annuo supera la soglia d'entrata definita nel piano di previdenza.

² I/Le dipendenti assunti o impiegati per un periodo limitato sono assicurati se:

- a. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i 3 mesi. In tal caso il/la dipendente è assicurato/a dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
- b. sono stati assunti o impiegati a più riprese dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a 3 mesi e senza interruzioni superiori a 3 mesi. In tal caso il/la dipendente è assicurato/a dall'inizio del quarto mese complessivo di lavoro; l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato convenuto che il/la dipendente è assunto/a o impiegato/a per una durata complessiva superiore a 3 mesi.

Art. 7 **Persone non assicurate**

Non sono affiliate alla Cassa pensioni Posta le persone impiegate:

- a. prima del 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno d'età;
- b. che hanno raggiunto o superato l'età ordinaria di pensionamento di cui all'articolo 10 capoverso 1;
- c. con contratto di lavoro di al massimo 3 mesi;
- d. che esercitano un'attività accessoria e sono già assoggettate all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa principale oppure che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- e. che sono invalide almeno in misura del 70% ai sensi dell'assicurazione invalidità (AI).

Art. 8 **Inizio e fine dell'assicurazione**

¹ L'assicurazione decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro.

² L'assicurazione si estingue con la fine del rapporto di lavoro o dell'obbligo di versare le prestazioni sostitutive del salario, oppure se il salario annuo non supera la soglia d'entrata ai sensi del piano di previdenza, a condizione tuttavia che non sussistano diritti a prestazioni di previdenza. L'assicurazione può essere prorogata su richiesta del datore di lavoro se la soglia d'entrata non è raggiunta oppure ai sensi degli articoli 12 e 13.

³ L'assicurazione contro i rischi decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno d'età. Il piano di previdenza disciplina l'inizio dell'assicurazione per la vecchiaia.

⁴ Per i rischi di decesso e d'invalidità l'assicurazione resta valida per un mese dal termine del rapporto di previdenza. Se, durante questo lasso di tempo, subentra un nuovo rapporto di previdenza, la competenza è trasferita al nuovo istituto di previdenza.

Art. 9 **Età**

L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Sono fatte salve disposizioni di diverso tenore in materia di riscatto secondo il piano di previdenza.

Art. 10 **Età di pensionamento**

¹ L'età ordinaria di pensionamento è raggiunta il 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età.

² L'età minima per il pensionamento anticipato è raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno d'età. L'età massima è fissata al primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno d'età.

Art. 11 Assicurazione facoltativa

La Cassa pensioni Posta offre alle persone impiegate a tempo parziale la possibilità di assicurare a titolo facoltativo la quota di salario percepita da un altro datore di lavoro, a condizione tuttavia che la Posta Svizzera SA presenti una corrispondente richiesta scritta e che la persona assicurata versi sia i propri contributi sia quelli del suo datore di lavoro.

1.4 Proroga dell'assicurazione

Art. 12 Mantenimento della copertura assicurativa in caso di riduzione del salario da 58 anni d'età

¹ Su richiesta del/della dipendente, la Cassa pensioni Posta mantiene la copertura assicurativa, al più tardi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento secondo l'articolo 10 capoverso 1, a condizione che dopo il 58° anno d'età il salario diminuisca al massimo della metà e la persona assicurata non abbia aderito a un altro istituto di previdenza. Il/la dipendente deve versare sia i suoi contributi sia quelli del datore di lavoro.

² Il datore di lavoro copre le spese amministrative. Può inoltre assumere a suo carico, in parte o interamente, il pagamento dei contributi. In caso di mora, si applica l'articolo 19 capoverso 2.

Art. 13 Congedo non retribuito

¹ In caso di congedo non retribuito o parziale fino a un mese, l'assicurazione resta invariata.

² Se il datore di lavoro notifica un congedo non retribuito o parziale di più di un mese, la copertura assicurativa per i rischi di decesso e invalidità viene mantenuta dall'inizio, se la persona assicurata versa sia i suoi contributi di rischio sia quelli del datore di lavoro. L'assicurazione durante il congedo può essere prorogata al massimo per due anni. Al capitale di risparmio esistente viene applicato un tasso d'interesse di cui all'articolo 23.

³ Il datore di lavoro copre le spese amministrative. Può inoltre assumere a suo carico, in parte o interamente, il pagamento dei contributi. In caso di mora, si applica l'articolo 19 capoverso 2.

1.5 Basi di calcolo

Art. 14 Salario assicurato

¹ Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante, detratto l'importo di coordinamento. L'importo di coordinamento è ricalcolato il 1° gennaio di ogni anno ed è definito nel piano di previdenza.

² Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo presumibile incluse le componenti variabili del salario, che sono definite nel piano di previdenza.

³ L'importo massimo del salario annuo determinante è definito nel piano di previdenza.

⁴ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro comunica alla Cassa pensioni Posta tutti i dati rilevanti per l'attuazione della previdenza professionale, in particolare gli importi del salario annuo determinante e i gradi di occupazione delle persone da assicurare. Le variazioni del salario determinante inferiori al 10% occorse durante l'anno sono prese in considerazione ai fini dell'assicurazione il 1° aprile o il 1° gennaio successivi alla variazione.

⁵ Al verificarsi di un evento assicurato, qualsiasi adeguamento del salario annuo determinante eseguito indebitamente è annullato.

⁶ Per le persone impiegate a tempo parziale o parzialmente invalide l'importo massimo e l'importo di coordinamento sono ridotti proporzionalmente al grado di occupazione e alla capacità di guadagno.

⁷ Se la persona assicurata è parzialmente invalida ai sensi del presente regolamento o del piano di previdenza, la previdenza è ripartita:

- a. in una parte passiva, corrispondente al grado d'invalidità e non soggetta agli adeguamenti di salario, e
- b. in una parte attiva, corrispondente alla capacità di guadagno e soggetta agli adeguamenti di salario secondo le disposizioni del presente articolo.

2 Finanziamento

2.1 Contributi

Art. 15 **Inizio e fine dell'obbligo contributivo**

¹ L'obbligo contributivo del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal 1° giorno del mese in cui la persona è affiliata alla Cassa pensioni Posta. In caso di affiliazione a partire dal 16° giorno del mese, l'obbligo contributivo inizia il 1° giorno del mese seguente.

² L'obbligo contributivo termina:

- a. all'uscita dalla Cassa pensioni Posta; se l'uscita avviene nel corso del mese, l'obbligo contributivo decade analogamente alla lettera e;
 - b. con l'estinguersi dell'obbligo di versare il salario o le indennità giornaliere, e al più tardi dopo 730 giorni;
 - c. con l'esigibilità di tutte le prestazioni di vecchiaia;
 - d. al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento;
 - e. alla fine del mese che precede il decesso; alla fine del mese del decesso, se quest'ultimo avviene dopo il 16° giorno del mese o più tardi.
-

Art. 16 **Tipi e ammontare dei contributi**

¹ I contributi del/della dipendente consistono in:

- a. un contributo di risparmio;
- b. un contributo di rischio;
- c. un contributo di risanamento, in caso di copertura insufficiente e se il Consiglio di fondazione ha previsto questa misura conformemente all'articolo 118 capoverso 2;
- d. un contributo per le spese amministrative, purché sia previsto nel piano di previdenza.

² I contributi del datore di lavoro consistono in:

- a. un contributo di risparmio;
- b. un contributo di rischio;
- c. un contributo di risanamento, in caso di copertura insufficiente e se il Consiglio di fondazione ha previsto questa misura conformemente all'articolo 118 capoverso 2;
- d. un contributo per le spese amministrative.

³ Il datore di lavoro assume tutti i costi relativi al finanziamento dell'invalidità professionale e della rendita transitoria AI, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.

⁴ L'ammontare e la ripartizione dei contributi tra dipendente e datore di lavoro sono definiti nel piano di previdenza.

Art. 17 **Contributo di risparmio**

Il contributo di risparmio serve alla costituzione del capitale di risparmio con cui sono finanziate le prestazioni di vecchiaia.

Art. 18 **Contributo di rischio**

¹ Il contributo di rischio finanzia:

- a. il rischio di decesso e d'invalidità;
- b. l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi delle rendite d'invalidità e per i superstiti in corso prima dell'età di pensionamento ai sensi della LPP;
- c. il contributo del fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 59 LPP.

² Il contributo di rischio non è rimborsato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 19 Deduzioni dal salario

¹ Il datore di lavoro deve versare alla Cassa pensioni Posta l'integralità dei contributi, deducendo dal salario la quota del/della dipendente.

² I contributi vanno versati mensilmente. In caso di ritardi da parte del datore di lavoro nel versamento superiori ai 15 giorni, la Cassa pensioni Posta applica gli interessi di mora definiti nel piano di previdenza.

Art. 20 Esenzione dai contributi

¹ Se una persona assicurata è considerata incapace al guadagno conformemente all'articolo 7 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), i suoi contributi e quelli del datore di lavoro, al termine dell'obbligo di versare il salario o le prestazioni sostitutive del salario, sono determinati in base al salario assicurato ridotto ai sensi dell'articolo 14 capoverso 6.

² I contributi di risparmio del piano standard sono accreditati annualmente al capitale di risparmio senza alcuna riduzione.

2.2 Capitali di risparmio

Art. 21 Capitale di risparmio

¹ Per ogni persona assicurata viene accumulato un capitale di risparmio.

² Al capitale di risparmio sono accreditati

- a. i contributi di risparmio,
- b. le prestazioni di uscita maturate da rapporti di previdenza precedenti,
- c. i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,
- d. i pagamenti compensativi percepiti in seguito a divorzio,
- e. le somme di riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime, e
- f. gli interessi.

³ Al capitale di risparmio sono addebitati

- a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, e
- b. i pagamenti compensativi versati in seguito a divorzio.

⁴ In caso d'invalidità parziale, il capitale di risparmio è ripartito, in base al grado d'invalidità, in una parte passiva e in una parte attiva. La parte passiva equivale al capitale di risparmio di una persona totalmente invalida, la seconda a quello di una persona assicurata attiva.

Art. 22 Conti di risparmio complementari

¹ I riscatti per il finanziamento del pensionamento anticipato sono accreditati ai corrispondenti conti di risparmio complementari.

² Se il piano di previdenza prevede la prestazione della rendita transitoria AVS, i riscatti per il finanziamento della rendita transitoria AVS sono accreditati al corrispondente conto di risparmio complementare.

Art. 23 Interessi

¹ I tassi d'interesse per l'anno finanziario trascorso e per i pagamenti frazionati (casi di previdenza) dell'esercizio in corso sono fissati annualmente dal Consiglio di fondazione sulla base dell'anno finanziario della Cassa pensioni Posta.

² L'interesse è calcolato sull'importo del capitale di risparmio alla fine dell'anno precedente oppure a partire dal momento di un eventuale riscatto ed è accreditato al capitale di risparmio al termine dell'anno civile.

³ Se, durante l'anno, si verifica un evento assicurato o la persona assicurata esce dalla Cassa pensioni Posta, l'interesse per i pagamenti frazionati nell'anno in questione è calcolato pro rata temporis. Se, durante l'anno, la persona assicurata percepisce per la prima volta una rendita di vecchiaia, al capitale di risparmio corrispondente alla rendita è applicato a posteriori il tasso d'interesse fissato dal Consiglio di fondazione per l'esercizio trascorso.

2.3 Riscatto

Art. 24 Riscatto mediante prestazioni d'entrata

¹ Le prestazioni di uscita provenienti da istituti di previdenza precedenti, inclusi gli averi dei conti, dei depositi o delle polizze di libero passaggio, vanno versati alla Cassa pensioni Posta come prestazione d'entrata per il riscatto di prestazioni di previdenza. L'intero importo è accreditato al capitale di risparmio il giorno del versamento.

² Se la persona affiliata è assicurata in più di un piano di previdenza, la ripartizione delle prestazioni d'entrata sono disciplinate nei piani di previdenza.

Art. 25 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime

¹ Una volta superata l'età d'inizio dell'assicurazione per la vecchiaia secondo il piano di previdenza, la persona assicurata può riscattare prestazioni di vecchiaia complementari fino al verificarsi di un evento previdenziale. La somma massima possibile di riscatto risulta dalla differenza fra il capitale di risparmio massimo, calcolato secondo la tabella nel piano di previdenza, e il capitale di risparmio accumulato.

² La persona assicurata attiva deve confermare per iscritto di non possedere nessun altro avere di libero passaggio proveniente dal 2° pilastro.

³ Se la persona assicurata possiede averi di libero passaggio che non ha dovuto versare alla Cassa pensioni Posta o se ha effettuato prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, la somma massima di riscatto si riduce di questi importi. Per il calcolo del riscatto si applica l'articolo 60a dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Art. 26 Riscatto in vista del pensionamento anticipato

Se una persona assicurata attiva ha riscattato interamente le prestazioni di previdenza mancanti ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1, la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato può essere totalmente o parzialmente riscattata. Per il calcolo delle somme di riscatto fa stato il piano di previdenza. Il capitale di risparmio che supera l'importo massimo del conto di risparmio stabilito nell'articolo 25 capoverso 3 va addebitato a un possibile riscatto. I riscatti sono accreditati al conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato».

Art. 27 Proseguimento del rapporto di lavoro al posto del pensionamento anticipato

¹ Se una persona assicurata attiva ha riscattato la riduzione della rendita per una determinante età di pensionamento anticipato, ma continua a lavorare anche dopo l'età di pensionamento prestabilita, si applicano le seguenti misure non appena l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento è superato del 5%:

- a. la persona assicurata attiva e il datore di lavoro non versano più alcun contributo, eccetto i contributi per le spese amministrative e i contributi di risanamento secondo l'articolo 118 capoverso 2,
- b. l'aliquota di conversione applicabile a quel tempo viene congelata,
- c. dal momento in cui la soglia del 5% è superata, gli aumenti salariali non sono più presi in considerazione per il calcolo della soglia del 5%, e
- d. a tutti i conti non verrà più applicato alcun interesse.

² Se le misure di cui alle lettere a. a d. non sono sufficienti, sarà effettuata un'attribuzione ai fondi liberi della fondazione.

Art. 28 Riscatto della rendita transitoria AVS

¹ Se una persona assicurata attiva ha riscattato interamente le prestazioni di previdenza conformemente agli articoli 25 e 26, può prefinanziare la rendita transitoria AVS o parte di essa, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.

² Le somme di riscatto sono calcolate in base all'età di pensionamento desiderata. Fa stato il piano di previdenza.

³ I riscatti sono accreditati al conto di risparmio complementare «Riscatto rendita transitoria AVS».

Art. 29 Riscatto totale

Per poter riscattare le prestazioni complete o per riscattare parzialmente la riduzione della rendita per l'età di pensionamento prestabilita, è necessario rapportare il capitale di risparmio e i corrispondenti conti di risparmio complementari ai pertinenti valori nelle rispettive tabelle, calcolati sulla base del salario assicurato. All'occorrenza, si dovrà procedere a un ulteriore riscatto.

Art. 30 Deducibilità fiscale degli importi

Per quanto riguarda la deducibilità fiscale degli importi calcolati di riscatto, vanno osservate le vigenti disposizioni federali, nonché quelle del Cantone e del Comune in cui risiede la persona assicurata.

Art. 31 Restrizioni in seguito al riscatto

Le prestazioni risultanti da eventuali riscatti non possono essere percepite sotto forma di capitale nei 3 anni successivi al riscatto.

Art. 32 Restrizioni in seguito al prelievo anticipato

¹ Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, si può procedere a riscatti volontari soltanto dopo il rimborso di tali prelievi.

² Le persone assicurate attive che hanno usufruito di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni possono nuovamente effettuare riscatti dopo il compimento del 62° anno d'età, a condizione che tali riscatti, assieme ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste nel piano di previdenza.

Art. 33 Restrizioni per persone provenienti dall'estero

Per persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua nei primi 5 anni d'affiliazione alla Cassa pensioni Posta non può superare il 20% del salario assicurato.

Art. 34 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto

Il datore di lavoro può partecipare a un riscatto.

3 Prestazioni di vecchiaia

3.1 Rendita di vecchiaia

Art. 35 Diritto alla rendita

Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia.

Art. 36 Importo

¹ L'importo della rendita di vecchiaia annua risulta dal capitale di risparmio disponibile moltiplicato per l'aliquota di conversione secondo il piano di previdenza.

² Il Consiglio di fondazione può adeguare l'aliquota di conversione in qualsiasi momento. Gli importi per il pensionamento calcolati prima di questa data sono ricalcolati al momento dell'effettivo pensionamento. La persona assicurata non può avanzare alcuna pretesa sulle prestazioni di previdenza notificate prima del calcolo definitivo.

³ Le persone assicurate vanno informate per iscritto 6 mesi prima di qualsivoglia modifica dell'aliquota di conversione.

Art. 37 Pensionamento anticipato

¹ Una persona assicurata può optare per il pensionamento anticipato a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno d'età. La Cassa pensioni Posta versa alla persona assicurata una rendita di vecchiaia a partire dal momento in cui termina il rapporto di lavoro in seguito al pensionamento anticipato.

² L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato corrisponde al capitale di risparmio maggiorato del capitale di risparmio depositato nel conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» al momento del pensionamento anticipato e moltiplicato per l'aliquota di conversione definita nel piano di previdenza.

Art. 38 Pensionamento parziale

In caso di cessazione parziale del rapporto di lavoro dopo il 58° anno d'età, la persona assicurata può richiedere al massimo 2 pensionamenti parziali, a condizione che il salario annuo determinante sia ridotto ogni volta di almeno il 30%.

Art. 39 Differimento del pensionamento

¹ Se, in accordo con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro è prolungato per almeno il 50% del grado d'occupazione oltre l'età ordinaria di pensionamento, una persona assicurata può percepire le rendite esigibili oppure differire il pensionamento.

² In caso di differimento del pensionamento, l'aliquota di conversione determinante aumenta secondo quanto disposto nel piano di previdenza. Al capitale di risparmio continua ad essere applicato un interesse. In caso di decesso durante il periodo di differimento, le prestazioni per i superstiti sono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia che sarebbe stata percepita alla fine del mese del decesso in caso di pensionamento.

Art. 40 Invalidità e pensionamento parziale

In caso d'invalidità dopo il pensionamento parziale, una persona assicurata ha diritto alle prestazioni d'invalidità fino all'età ordinaria di pensionamento.

3.2 Rendita transitoria AVS

Art. 41 Diritto

Le persone assicurate che optano per il pensionamento anticipato possono percepire una rendita transitoria AVS a compensazione delle prestazioni di vecchiaia AVS mancanti, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.

Art. 42 Inizio e fine

Il diritto alla rendita transitoria AVS inizia quando è versata la prima rendita di vecchiaia e si estingue al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS o al decesso della persona assicurata.

Art. 43 Importo

L'importo della rendita transitoria AVS al momento del pensionamento risulta dal saldo del conto di risparmio complementare «Riscatto rendita transitoria AVS» moltiplicato per l'aliquota di conversione definita nel piano di previdenza.

Art. 44 Trasferimenti e pagamento

¹ Il conto di risparmio complementare «Riscatto rendita transitoria AVS» è impiegato per finanziare la rendita transitoria AVS. A tal fine può essere utilizzata anche una parte del capitale di risparmio o una parte del conto «Riscatto pensionamento anticipato», a condizione che non venga superato l'importo massimo ammesso, definito nel piano di previdenza, per l'età a cui si desidera andare in pensione.

² In caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS, il capitale di decesso dovuto corrisponde all'ammontare del capitale di copertura disponibile.

Art. 45 Adeguamento

In caso di aumento della rendita di vecchiaia AVS non si procede all'adeguamento di una rendita transitoria AVS in corso.

3.3 Rendita per figli di pensionati

Art. 46 Diritto e ammontare

¹ Le persone assicurate che percepiscono una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che, al loro decesso, potrebbe far valere il diritto alla rendita per orfani conformemente all'articolo 66, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.

² L'ammontare della rendita annua per figli di pensionati è definito nel piano di previdenza.

Art. 47 Inizio e fine

Il diritto alla rendita per figli di pensionati inizia quando è versata la prima rendita di vecchiaia e si estingue quando decade la rendita di vecchiaia, ma al più tardi quando termina il diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 46.

3.4 Capitale di vecchiaia

Art. 48 Versamento in capitale

¹ Su richiesta scritta, la Cassa pensioni Posta versa il saldo o una parte del capitale di risparmio sotto forma di capitale in sostituzione della rendita di vecchiaia. Il versamento in capitale comporta una riduzione della rendita e delle relative prestazioni assicurate. Con il versamento in capitale si estinguono tutte le pretese nei confronti della Cassa pensioni Posta previste nel regolamento.

² In caso di pensionamento parziale, la persona assicurata può richiedere al massimo 2 versamenti in capitale di cui al capoverso 1.

³ Su richiesta, anche il capitale di risparmio complementare, o una parte di esso, può essere versato sotto forma di capitale.

⁴ Spetta alla persona assicurata informarsi tempestivamente sulle conseguenze fiscali in merito a un prelievo anticipato.

Art. 49 **Domanda scritta**

¹ La domanda scritta va trasmessa alla Cassa pensioni Posta al più tardi un mese prima del pensionamento.

² Le persone assicurate coniugate o in unione domestica registrata conformemente all'articolo 56 capoverso 3 oppure all'articolo 62 capoverso 1, devono produrre il consenso scritto ufficialmente autenticato del/della coniuge o del/della partner; le persone assicurate non coniugate devono fare confermare ufficialmente il loro stato civile. Le unioni domestiche di cui all'articolo 62 devono essere annunciate alla Cassa pensioni Posta.

³ Le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità possono usufruire del versamento in capitale soltanto se hanno presentato una domanda scritta prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro.

4 Prestazioni per invalidità

4.1 Rendita d'invalidità

Art. 50 **Diritto**

Hanno diritto alla rendita d'invalidità le persone assicurate che, ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), sono invalide almeno al 25%, a condizione che fossero assicurate presso la Cassa pensioni Posta quando è iniziata l'incapacità al lavoro la cui causa ha determinato l'invalidità.

Art. 51 **Importo**

- ¹ La rendita annua d'invalidità versata dalla Cassa pensioni Posta è pari:
 - a. in caso d'invalidità totale al 55% dell'ultimo salario assicurato; oppure
 - b. in caso d'invalidità parziale al 55% del salario assicurato corrispondente al grado d'invalidità deciso dall'AI o, se quest'ultimo non è stato definito dall'AI, al grado d'invalidità accertato dalla SUVA.
 - ² L'ultimo e il nuovo salario assicurato si riferiscono al momento in cui è cessato o cambiato il rapporto di lavoro a causa dell'invalidità. Sussiste invalidità totale quando, ai sensi dell'AI, il grado d'invalidità è pari ad almeno il 70%. Sussiste, invece, invalidità parziale quando il grado d'invalidità è compreso tra il 25% e il 70%.
-

Art. 51a **Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI**

- ¹ Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, la persona assicurata continua per tre anni a essere affiliata, alle stesse condizioni alla Cassa pensioni Posta, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita le sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.
 - ² La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.
 - ³ Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Cassa pensioni Posta può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare percepito dalla persona assicurata.
-

Art. 52 **Inizio e fine**

- ¹ Il diritto alla rendita inizia conformemente a quanto disposto nell'articolo 29 LAI, ma in ogni caso non prima dell'estinzione dell'obbligo di versare il salario o le prestazioni sostitutive del salario. Sono fatte salve le disposizioni sull'invalidità professionale, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.
 - ² La rendita d'invalidità è versata per tutta la durata dell'incapacità al guadagno, al massimo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento o fino al decesso.
-

Art. 53 **Prestazione anticipata**

Le rendite che la Cassa pensioni Posta ha versato a titolo di prestazione anticipata prima della decisione dell'AI sono compensate con i versamenti retroattivi di quest'ultima.

4.2 Rendita AI per figli

Art. 54 **Diritto e ammontare**

¹ Le persone che percepiscono una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita AI per figli per ogni figlio che, al loro decesso, potrebbe far valere il diritto a una rendita per orfani conformemente all'articolo 66, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.

² L'ammontare della rendita annua AI per figli è definito nel piano di previdenza.

Art. 55 **Inizio e fine**

Il diritto a una rendita AI per figli inizia quando viene corrisposta la prima rendita d'invalidità e si estingue quando decade il diritto alla rendita d'invalidità, ma al più tardi quando decade il diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 54.

5 Prestazioni in caso di decesso

5.1 Rendita per il/la coniuge superstite

Art. 56 **Diritto**

¹ Al decesso della persona assicurata o beneficiaria di una rendita, il/la coniuge superstite ha diritto a una rendita se

- a. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli; oppure
- b. ha compiuto 40 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni; oppure
- c. percepisce una rendita intera ai sensi della LAI.

² In caso di decesso prima dell'età di pensionamento della persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità, il regolamento di previdenza può prevedere il diritto ad un capitale garantito in caso di decesso anziché una rendita per coniuge superstite.

³ È equiparato a un/una coniuge chiunque abbia convissuto con la persona assicurata o beneficiaria di una rendita in unione domestica registrata ai sensi della legge sull'unione domestica registrata.

⁴ La durata di un'unione domestica secondo l'articolo 62 è computata sulla durata del matrimonio, se complessivamente il matrimonio e l'unione domestica sono durati almeno 10 anni.

Art. 57 **Indennità unica**

Il/La coniuge che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui all'articolo 65 ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 rendite annue per il/la coniuge superstite.

Art. 58 **Inizio e fine**

Il diritto a una rendita per il/la coniuge superstite inizia il mese in cui cessa per la prima volta di essere versato il salario o la rendita della persona assicurata e si estingue con il decesso del/della coniuge superstite.

Art. 59 **Importo**

¹ L'ammontare della rendita annua per il/la coniuge superstite è definito nel piano di previdenza.

² Se, al raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha percepito una parte della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale, la rendita per il/la coniuge superstite è computata sulla base della parte rimanente della rendita.

³ La rendita per il/la coniuge superstite è ridotta del

- a. 20% in caso di matrimonio durante il 66° anno d'età della persona assicurata;
- b. 40% in caso di matrimonio durante il 67° anno d'età della persona assicurata;
- c. 60% in caso di matrimonio durante il 68° anno d'età della persona assicurata;
- d. 80% in caso di matrimonio durante il 69° anno d'età della persona assicurata.

⁴ Se il matrimonio avviene dopo il compimento del 69° anno d'età della persona assicurata, il/la coniuge superstite non ha diritto ad alcuna rendita per coniuge.

⁵ La riduzione di cui ai capoversi 3 e 4 decade se prima del matrimonio, al più tardi durante il 65° anno d'età, le due persone hanno convissuto in unione domestica ai sensi dell'articolo 62.

Art. 60 **Prestazioni minime**

Il diritto alla rendita per il/la coniuge superstite conformemente alla LPP è garantito in ogni caso.

Art. 61 **Passaggio a nuove nozze**

La rendita per il/la coniuge superstite decade se quest'ultimo/a passa a nuove nozze. Il/La coniuge superstite ha tuttavia diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 pensioni annue.

5.2 Rendita per il/la partner convivente superstite

Art. 62 Diritto

¹ Il/la partner convivente (di sesso diverso o uguale) designato/a per iscritto dalla persona assicurata in un contratto di mutuo sostegno sottoscritto da entrambe le parti ha diritto a una rendita per superstiti pari alla rendita per coniuge superstite a condizione che, durante la convivenza:

- a. il/la partner convivente e la persona assicurata fossero celibi/nubili, divorziati, vedovi o non sposati,
- b. la persona assicurata e il/la partner convivente non vivessero in unione domestica registrata secondo l'articolo 56 capoverso 3 e non avessero alcun rapporto di parentela,
- c. la convivenza con comunione domestica abbia avuto inizio prima dell'età di pensionamento, e
- d. al momento del decesso della persona assicurata il/la partner convivente:
 1. abbia compiuto il 45° anno d'età e la convivenza con comunione domestica sia durata ininterrottamente per i 10 anni precedenti al decesso della persona assicurata, oppure
 2. provveda al sostentamento di uno o più figli che secondo al presente regolamento di previdenza hanno diritto a una rendita per orfani, oppure
 3. percepisca una rendita intera ai sensi della LAI.

² Alla rendita per il/la partner convivente si applica per analogia la disposizione concernente l'ammontare della rendita per il/la coniuge superstite.

³ La persona di cui al capoverso 1 deve trasmettere alla Cassa pensioni Posta tutti i documenti necessari alla verifica della pratica. La Cassa pensioni Posta esamina, al verificarsi dell'evento assicurato, che sussistano le condizioni per il versamento di una rendita per il/la partner convivente superstite.

Art. 63 Inizio e fine

¹ Per l'inizio del diritto alla rendita per il/la partner convivente si applica per analogia l'articolo 58.

² La rendita versata al/alla partner convivente superstite si estingue se quest'ultimo/a si sposa, inizia una nuova convivenza o decede.

5.3 Rendita per il/la coniuge divorziato/a

Art. 64 Diritto

¹ Se il piano di previdenza lo prevede, il/la coniuge divorziato/a ha diritto a percepire una rendita per il/la coniuge superstite pari all'importo minimo della rendita LPP per vedovi a condizione che:

- a. in virtù della sentenza di divorzio, gli/le sia stata assegnata una rendita secondo l'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC; e
- b. il matrimonio sia durato almeno 10 anni.

² Il diritto di cui al capoverso 1 sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita secondo il capoverso 1 lettera a.

Art. 65 Riduzione

Tenuto conto del principio della concordanza materiale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 4 OPP 2, la rendita del/della coniuge divorziato/a è ridotta dell'importo che, sommato alle prestazioni di altre assicurazioni, e in particolare a quelle dell'AVS e dell'AI, supera la somma stabilita nella sentenza di divorzio.

5.4 Rendita per orfani

Art. 66 Diritto e ammontare

¹ Al decesso di una persona assicurata o beneficiaria di una rendita, i figli hanno diritto a una rendita per orfani, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.

² Gli orfani di entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per orfani doppia.

³ Sono parificati agli orfani figli elettivi al cui mantenimento la persona assicurata o beneficiaria di una rendita ha provveduto in modo considerevole e che hanno diritto alle prestazioni AVS o AI.

⁴ Le rendite per orfani sono versate anche dopo il compimento del 18° anno d'età, ma al massimo fino al compimento del 25° anno d'età, agli orfani che

- a. dimostrano di essere prevalentemente in formazione;
- b. al compimento del 18° anno d'età sono invalidi (a partire da un grado d'invalidità del 25%) ai sensi dell'AI. Fino al raggiungimento della capacità al guadagno la rendita alla quale hanno diritto figli invalidi è versata per tutta la durata dell'incapacità al guadagno ed è commisurata al grado d'invalidità.

⁵ L'ammontare della rendita per orfani è definito nel piano di previdenza.

Art. 67 Inizio e fine

Il diritto a una rendita per orfani decorre dal primo mese in cui il salario o la rendita dell'assicurato/a deceduto/a non viene più versato. Il diritto a siffatta rendita si estingue al decesso o al compimento del 18° anno d'età dell'orfano; se sussistono le condizioni di cui all'articolo 66 capoverso 4, il diritto alla rendita si estingue al compimento del 25° anno d'età dell'orfano.

5.5 Capitale garantito in caso di decesso

Art. 68 Diritto e ammontare

¹ Se una persona assicurata decede prima di percepire una rendita di vecchiaia o d'invalidità, sussiste il diritto al capitale garantito in caso di decesso.

² L'ammontare del capitale garantito in caso di decesso è definito nel piano di previdenza.

Art. 69 Ordine delle persone beneficiarie

¹ Hanno diritto al capitale garantito in caso di decesso ai sensi della disposizione concernente l'ammontare di siffatto capitale, indipendentemente dal diritto successorio e fatta salva un'eventuale designazione ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1, i superstiti secondo il seguente ordine:

- a. il/la coniuge; il/la partner registrato/a secondo la legge sull'unione domestica registrata; in mancanza di questo/a,
- b. i figli e figli elettivi che hanno diritto a una rendita per orfani della Cassa pensioni Posta; in mancanza di questi,
- c. persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata durante i 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli; in mancanza di queste,
- d. i figli che non sottostanno alle disposizioni dell'articolo 66; in mancanza di questi,
- e. i genitori e i fratelli.

² Se, entro 5 anni dal decesso della persona assicurata, non viene fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa pensioni Posta.

Art. 70 Designazione della persona assicurata

¹ La persona assicurata può comunicare per iscritto alla Cassa pensioni Posta o designare in un testamento giuridicamente valido chi, tra gli aventi diritto, deve prioritariamente beneficiare del capitale garantito in caso di decesso e in che misura.

² In assenza di una dichiarazione scritta della persona assicurata in merito alla ripartizione del capitale garantito in caso di decesso, quest'ultimo è attribuito in parti uguali agli aventi diritto secondo l'ordine di cui all'articolo 69.

6 Compensazione del rincaro sulle rendite in corso

Art. 71 **Principio di base**

¹ La Cassa pensioni Posta può aumentare, a proprie spese, le rendite in corso oppure effettuare pagamenti unici.

² Tenendo conto delle riserve di fluttuazione di valore e delle possibilità finanziarie della Cassa pensioni Posta, il Consiglio di fondazione verifica annualmente:

- a. l'adeguamento delle rendite in corso al nuovo potere d'acquisto;
- b. il versamento di pagamenti unici alle persone beneficiarie di rendite.

³ La decisione del Consiglio di fondazione deve essere motivata nel rapporto annuale della Cassa pensioni Posta.

Art. 72 **Rendite obbligatorie**

Dopo 3 anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità LPP sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino all'età ordinaria di pensionamento LPP, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale. Sulla base dei mezzi finanziari disponibili, il Consiglio di fondazione decide se continuare ad adeguare le prestazioni LPP anche dopo il superamento dell'età di pensionamento LPP. In ogni caso, l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi è compensato se, e fintanto che, le prestazioni del presente regolamento e dei piani di previdenza superano le prestazioni LPP.

7 Versamento delle prestazioni

Art. 73 **Modalità di pagamento**

¹ Le rendite sono versate in rate mensili entro i primi 10 giorni del mese sul conto bancario o postale notificato alla Cassa pensioni Posta.

² Per effettuare il versamento, la Cassa pensioni Posta può richiedere un certificato di vita. Gli aventi diritto con residenza all'estero devono trasmettere ogni anno alla Cassa pensioni Posta, di propria volontà, un certificato di vita autenticato. Il pagamento sarà effettuato soltanto se la Cassa pensioni Posta riceve per tempo il certificato richiesto per giustificare il diritto alle prestazioni.

³ Se si estingue il diritto alla rendita, quest'ultima è versata interamente per il mese in corso.

Art. 74 **Liquidazione in capitale per somme esigue**

Una rendita è corrisposta sotto forma di liquidazione in capitale se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10%, se la rendita per il/la coniuge o per il/la partner secondo l'articolo 56 capoverso 3 o l'articolo 62 è inferiore al 6% e se la rendita per figli è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia AVS.

8 Prestazioni di uscita

8.1 Diritto

Art. 75 Esigibilità

Se il rapporto di lavoro è parzialmente o totalmente sciolto, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita qualora non abbia diritto a prestazioni di previdenza e non continui l'assicurazione. La prestazione d'uscita diventa esigibile il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.

Art. 76 Interessi

Alla prestazione d'uscita va applicato un interesse al tasso LPP dal giorno in cui la persona assicurata esce dalla Cassa pensioni Posta. Se la Cassa pensioni Posta non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto le coordinate per il pagamento, dallo scadere di questo termine sarà applicato un interesse di mora ai sensi del piano di previdenza.

Art. 77 Priorità delle prestazioni di vecchiaia

Se la persona assicurata esce dalla Cassa pensioni Posta durante il periodo in cui può usufruire del pensionamento anticipato, si procede a un pensionamento anticipato secondo l'articolo 37, a meno che la persona assicurata

- a. richieda per iscritto il versamento del capitale ai sensi dell'articolo 48;
- b. inizi un'attività lucrativa immediatamente dopo l'uscita dalla Cassa pensioni Posta e si affili a un nuovo istituto di previdenza;
- c. dimostri di essere iscritta alla disoccupazione.

Art. 78 Importo

La prestazione d'uscita è pari all'importo più elevato risultante dal confronto dei seguenti importi:

- a. capitale di risparmio secondo l'articolo 15 della legge sul libero passaggio (LFLP). La prestazione d'uscita corrisponde al capitale di risparmio disponibile alla data di uscita dalla Cassa pensioni Posta e ai capitali dei conti di risparmio complementari;
- b. importo minimo conformemente all'articolo 17 LFLP. La prestazione d'uscita corrisponde alla somma versata con le prestazioni di entrata e alle somme di riscatto, con interesse, nonché ai contributi versati dalla persona assicurata, senza interessi, compreso un supplemento del 4% per ogni anno d'età a partire dai 20 anni, ma non oltre il 100%. Il tasso d'interesse è calcolato secondo il tasso LPP. È fatto salvo l'articolo 118 capoverso 3. Per i contributi secondo gli articoli 12 e 13 non viene computato nessun supplemento;
- c. gli averi di vecchiaia LPP conformemente all'articolo 18 LFLP. La prestazione d'uscita corrisponde agli averi di vecchiaia acquisiti secondo la LPP fino all'uscita dalla Cassa pensioni Posta.

Art. 79 Somme di riscatto assunte dal datore di lavoro

¹ La quota della somma di riscatto assunta dal datore di lavoro è detratta dalla prestazione d'uscita se la persona assicurata esce dalla Cassa pensioni Posta dopo aver disdetto il rapporto di lavoro o se questo è stato disdetto dal datore di lavoro per motivi disciplinari. L'importo detratto si riduce di $\frac{1}{10}$ della quota assunta dal datore di lavoro per ogni anno contributivo trascorso dopo il riscatto.

² La quota non utilizzata si aggiunge alla riserva dei contributi del datore di lavoro.

8.2 Utilizzo della prestazione d'uscita

Art. 80 Versamento

¹ La prestazione d'uscita è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

² Le persone assicurate che non si affiliano a un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla Cassa pensioni Posta se desiderano che la copertura previdenziale sia utilizzata:

- a. per l'apertura di un conto di libero passaggio; oppure
- b. per la stipula di una polizza di libero passaggio.

³ In mancanza di comunicazione da parte della persona assicurata sull'uso della prestazione d'uscita, compresi gli interessi LPP, sarà versata alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto 6 mesi e al più tardi 2 anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

Art. 81 Pagamento in contanti

¹ La persona assicurata può chiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.

² Il pagamento in contanti non è tuttavia ammesso se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi nel Liechtenstein. La persona assicurata non può inoltre esigere il pagamento in contanti dell'aveva di vecchiaia LPP accumulato se è affiliata a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia.

³ Se la persona assicurata è coniugata o convive in unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3 o dell'articolo 62, il pagamento in contanti è effettuato soltanto previo consenso scritto del/della coniuge o del/della partner. La Cassa pensioni Posta può richiedere un'autenticazione notarile o un'altra attestazione dell'autenticità della firma. Può inoltre richiedere alle persone assicurate non coniugate un'attestazione ufficiale dello stato civile.

8.3 Caso d'assicurazione dopo l'uscita dalla Cassa pensioni Posta

Art. 82 Responsabilità a posteriori

¹ Qualora la Cassa pensioni Posta dovesse fornire prestazioni per i superstiti o gli invalidi dopo aver trasferito la prestazione d'uscita, l'importo necessario al versamento delle prestazioni va rimborsato.

² Le prestazioni saranno ridotte proporzionalmente fino al completo rimborso dell'importo.

9 Divorzio

Art. 83 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

¹ Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio è retto dal diritto federale. La divisione è decisa da un giudice del divorzio svizzero. La Cassa pensioni Posta esegue il conguaglio della previdenza professionale.

² Se, secondo la sentenza di divorzio, al/alla coniuge divorziato/a è assegnata una parte di rendita, quest'ultima è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell'allegato dell'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).

³ Il momento determinante per la conversione della parte di rendita di cui al capoverso 2 è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

⁴ Al decesso di un/una coniuge divorziato/a secondo il capoverso 2, i figli non hanno diritto a una rendita per orfani.

⁵ L'importo che la Cassa pensioni Posta deve trasferire è addebitato sull'intero capitale di risparmio proporzionalmente all'aver di vecchiaia LPP. Se il trasferimento è effettuato a una persona assicurata presso la Cassa pensioni Posta, l'importo è accreditato all'aver di vecchiaia LPP e al capitale di risparmio sovraobbligatorio del/della coniuge debitore/debitrice secondo il rapporto tra l'aver di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio del/della coniuge debitore/debitrice.

⁶ Se una parte passiva della previdenza è trasferita a una persona interamente o parzialmente invalida, il capitale di risparmio è ridotto secondo l'articolo 21 capoverso 4. Se il diritto alla rendita d'invalidità è sorto

- a. prima del 2 gennaio 2002, le rendite vitalizie in corso e le rendite per figli future vengono ridotte;
- b. dopo il 1° gennaio 2002, le prestazioni di vecchiaia si riducono proporzionalmente. Le rendite d'invalidità e le rendite per figli in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio così come le rendite aspettative per figli restano invariate.

Per la riduzione delle rendite d'invalidità è fatto salvo l'articolo 19 capoversi 2 e 3 OPP 2.

⁷ Se il divorzio avviene dopo l'età ordinaria di pensionamento, la parte di rendita da trasferire determina una riduzione della rendita di vecchiaia. I diritti esistenti di ricevere rendite per figli di pensionati restano invariati.

⁸ La parte di rendita assegnata al/alla coniuge creditore/creditrice non dà diritto a ulteriori prestazioni della Cassa pensioni Posta. Se la rendita vitalizia deve essere versata nella previdenza del/della coniuge creditore/creditrice, la Cassa pensioni Posta può concordare con l'interessato/a il trasferimento sotto forma di capitale. Se ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età ordinaria per il pensionamento anticipato, il/la coniuge creditore/creditrice può chiedere il versamento di una rendita vitalizia. Se il/la coniuge creditore/creditrice ha raggiunto l'età di pensionamento ordinario, gli/le sarà versata una rendita vitalizia. Si può richiedere il versamento di tale rendita al proprio istituto di previdenza se sono possibili riscatti. La Cassa pensioni Posta può concordare con il/la coniuge creditore/creditrice il trasferimento sotto forma di capitale.

⁹ Se, durante la procedura di divorzio, si verifica il caso di previdenza vecchiaia oppure il beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento ordinaria, in applicazione dell'articolo 19g OLP la Cassa pensioni Posta riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia.

¹⁰ Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata.

Art. 84 **Riscatto**

¹ La persona assicurata può fornire una somma di riscatto pari alla parte della prestazione d'uscita trasferita.

² Se, in virtù della sentenza di divorzio, a una persona assicurata è attribuita una parte della prestazione d'uscita del/della coniuge divorziato/a, questo importo è utilizzato per il riscatto di prestazioni. È applicabile l'articolo 25.

10 Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 85 **Prelievo anticipato e costituzione in pegno**

¹ Ogni 5 anni, ma al più tardi entro il 62° anno d'età, una persona assicurata attiva può chiedere alla Cassa pensioni Posta un importo di almeno 20 000 CHF per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione, acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione, oppure restituzione di prestiti ipotecari). È considerato uso proprio l'utilizzo da parte della persona assicurata nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. L'importo minimo di 20 000 CHF non si applica all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione o di partecipazioni analoghe.

² Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio la persona assicurata può anche costituire in pegno il suddetto importo o le sue prestazioni di previdenza.

Art. 86 **Importo**

¹ Fino ai 50 anni, le persone assicurate possono prelevare o costituire in pegno un importo pari al massimo alla loro prestazione d'uscita. Sono fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 32.

² Le persone assicurate che hanno superato i 50 anni d'età possono prelevare al massimo la prestazione di uscita a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure il 50% della prestazione di uscita loro spettante al momento del prelievo.

Art. 87 **Obbligo d'informazione**

¹ Su richiesta scritta della persona assicurata, la Cassa pensioni Posta la informa in merito al capitale di previdenza a disposizione per la proprietà di un'abitazione e alla riduzione della prestazione a seguito di prelievo anticipato.

² La Cassa pensioni Posta informa la persona assicurata sulla possibilità di coprire i rischi delle lacune contributive e sull'obbligo fiscale.

³ Per avvalersi della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare tutti i documenti necessari a comprovare l'acquisto o la costruzione di un'abitazione ad uso proprio, l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione, oppure la restituzione di prestiti ipotecari.

⁴ Se la persona assicurata è coniugata o convive in un'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3 o dell'articolo 62, è necessario il consenso scritto del/della coniuge o del/della partner. Le unioni domestiche di cui all'articolo 62 devono essere annunciate alla Cassa pensioni Posta. La Cassa pensioni Posta richiede un'autenticazione notarile o un'altra attestazione dell'autenticità della firma. Richiede inoltre alle persone assicurate non coniugate un'attestazione ufficiale dello stato civile.

Art. 88 **Ripercussioni**

¹ Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno causa una riduzione dei capitali di risparmio e una riduzione di un eventuale prestazione per i superstiti. Su richiesta della persona assicurata, la Cassa pensioni Posta si presta quale intermediario per la stipula di un'assicurazione complementare per coprire le suddette lacune contributive.

² In caso di prelievo anticipato, è ridotto dapprima il capitale di risparmio complementare, poi il capitale di risparmio sovraobbligatorio e infine gli averi di vecchiaia LPP.

Art. 89 **Rimborso**

¹ La persona assicurata attiva può rimborsare l'importo prelevato, o parte di esso, ma almeno 10 000 CHF, entro il 62° anno d'età.

² Se la proprietà dell'abitazione è alienata oppure se sulla proprietà dell'abitazione sono concessi diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione, la persona assicurata deve rimborsare il prelievo anticipato. L'obbligo di rimborso decade al più tardi al compimento del 62° anno d'età.

Art. 90 **Disbrigo delle domande**

¹ Se i prelievi anticipati pregiudicano la liquidità della Cassa pensioni Posta, quest'ultima può differire il disbrigo delle domande fino a 3 mesi. La Cassa pensioni Posta fissa in questo caso un ordine di priorità per il differimento delle domande.

² In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta può limitare nel tempo e nell'importo il versamento del prelievo anticipato, oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa pensioni Posta informa la persona assicurata in merito alla durata e all'entità della misura.

Art. 91 **Tasse**

A copertura degli oneri amministrativi secondo il piano di previdenza, la Cassa pensioni Posta riscuote dalla persona assicurata una tassa per il disbrigo della domanda di prelievo anticipato o di costituzione in pegno.

11 Disposizioni comuni sulle prestazioni

Art. 92 **Coordinamento delle prestazioni di previdenza**

¹ Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e nei piani di previdenza e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPGA. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPGA. Se la Cassa pensioni Posta è tenuta a versare prestazioni anticipate, le stesse sono limitate a quelle secondo la LPP.

² Le prestazioni previste nel presente regolamento e nei piani di previdenza vengono ridotte se, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% o, in caso d'infortuni e malattie professionali, il 100% del guadagno presumibilmente perso. Quest'ultimo corrisponde al salario percepito all'insorgere dell'invalidità, incluso il rincaro calcolato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo fino al momento in cui viene effettuato il calcolo per il coordinamento delle prestazioni di previdenza.

³ Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni:

- a. dell'AVS o dell'AI,
- b. dell'assicurazione infortuni obbligatoria,
- c. dell'assicurazione militare,
- d. delle assicurazioni sociali svizzere ed estere,
- e. di un'assicurazione contro i danni (assicurazione contro malattie o gli infortuni) a cui il datore di lavoro ha versato almeno il 50% dei premi,
- f. di altri istituti di previdenza, e
- g. di istituzioni di libero passaggio (polizze e conti di libero passaggio).

⁴ È computato il reddito da attività lucrativa o sostitutivo che le persone invalide riescono ancora a conseguire o potrebbero presumibilmente conseguire. Il reddito da attività lucrativa è stabilito in base al reddito d'invalidità ai sensi della decisione AI. Le eventuali prestazioni in capitale sono convertite in rendite equivalenti mediante un calcolo attuariale.

⁵ Le rendite AVS e AI per figli e orfani sono computate interamente. Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazione dell'integrità, le prestazioni di riparazione morale e altre prestazioni simili non sono computate.

⁶ Le prestazioni di previdenza sono coordinate a partire dal momento del decesso o da quando inizia il diritto alle prestazioni d'invalidità. I successivi aumenti per rincaro delle rendite degli assicuratori sociali non determinano una riduzione delle rendite in corso. In caso di riduzione o di soppressione di una rendita dell'assicurazione sociale, le prestazioni regolamentari vengono ricalcolate.

⁷ Se l'assicurazione AVS o AI riduce, sospende o rifiuta di versare le prestazioni perché l'aveute diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o perché si oppone alle misure d'integrazione dell'AI, la Cassa pensioni Posta può ridurre le prestazioni nella stessa misura. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare riduce le prestazioni corrisposte, la Cassa pensioni Posta può parimenti ridurre le prestazioni.

⁸ Se in caso di conguaglio della previdenza professionale in seguito a divorzio viene divisa una rendita d'invalidità o di vecchiaia, per coordinare le prestazioni di previdenza è determinante la rendita che si sarebbe ottenuta se non vi fosse stato alcun conguaglio.

Art. 93 **Cessione e surrogazione**

¹ La Cassa pensioni Posta può esigere che l'aveute diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti le ceda i diritti che ha contro terzi responsabili dell'evento assicurato, sino all'importo delle prestazioni legali. La Cassa pensioni Posta ha pertanto un diritto di regresso per tale importo contro i terzi responsabili. Se la persona assicurata o i superstiti rifiutano di cedere tali diritti alla Cassa pensioni Posta, quest'ultima può ridurre le proprie prestazioni dell'importo pari alle prestazioni di terzi di cui potrebbe presumibilmente avvalersi.

² All'insorgere dell'evento assicurato, la Cassa pensioni Posta subentra contro terzi responsabili nei diritti della persona assicurata, dei superstiti e di altre persone beneficiarie ai sensi del presente regolamento e dei piani di previdenza per un importo pari alle prestazioni minime LPP. I dettagli inerenti all'esercizio dei diritti di surrogazione figurano nell'articolo 27 OPP 2.

Art. 94 Prestazione anticipata

Se, al subentrare del diritto alle prestazioni, la persona assicurata non era affiliata a un istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, le prestazioni anticipate sono versate dall'ultimo istituto di previdenza a cui la persona è stata affiliata. Se, in seguito, viene identificato l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni anticipate, è possibile esercitare regresso su di esso. Se la Cassa pensioni Posta è tenuta a versare prestazioni anticipate, le stesse sono limitate alle prestazioni minime LPP.

Art. 95 Diritto al rimborso delle prestazioni

¹ Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere rimborsate.

² Il diritto di chiedere il rimborso si prescrive in un anno dal momento in cui la Cassa pensioni Posta è venuta a conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo 5 anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere il rimborso nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è determinante tale termine.

³ Se le prestazioni non sono rimborsate entro un anno dal momento in cui la Cassa pensioni Posta ha presentato la richiesta, la persona beneficiaria delle prestazioni dovrà pagare un interesse di mora secondo il piano di previdenza.

⁴ Se, quando ha ricevuto le prestazioni, la persona beneficiaria era in buona fede e se rimborsarle comporta gravi difficoltà, la Cassa pensioni Posta può, su richiesta motivata, dispensarla, parzialmente o interamente, dal rimborso. Le gravi difficoltà sono definite conformemente alla legislazione in materia di prestazioni complementari. La persona che ha beneficiato delle prestazioni non può far valere alcun diritto. Se la persona interpone ricorso, l'ultima decisione spetta al Consiglio di fondazione.

Art. 96 Cessione, costituzione in pegno, compensazione e prescrizione

¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo l'articolo 85.

² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa pensioni Posta soltanto se questi riguardano contributi regolamentari che non sono stati dedotti dal salario del/della dipendente.

³ I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in 5 anni, gli altri in 10 anni. Sono applicabili gli articoli 129–142 del Codice delle obbligazioni (CO).

⁴ I diritti fondamentali alle rendite non si prescrivono a condizione che la persona assicurata sia ancora affiliata alla Cassa pensioni Posta al verificarsi dell'evento assicurato.

Art. 97 Obbligo d'informazione

¹ La persona assicurata e i suoi superstiti devono informare la Cassa pensioni Posta in modo veritiero sulle condizioni determinanti ai fini dell'assicurazione e del calcolo delle prestazioni.

² Se la persona assicurata o un suo superstite non ha osservato l'obbligo di informazione o ha fornito informazioni non veritiere, la Cassa pensioni Posta ha il diritto di sospendere la parte sovra-obbligatoria delle prestazioni oppure di richiedere il rimborso delle prestazioni percepite indebitamente, compresi gli interessi secondo il piano di previdenza.

³ La Cassa pensioni Posta informa ogni anno le persone assicurate sui diritti alle prestazioni, sul salario assicurato, sui contributi, sulla situazione del conto di risparmio e dei conti di risparmio complementari, sull'organizzazione e sul finanziamento della Cassa pensioni Posta e sui membri del Consiglio di fondazione.

⁴ Su richiesta, la Cassa pensioni Posta è tenuta a consegnare alle persone assicurate il resoconto e il rapporto annuale, le informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

Art. 98 **Rapporto con le prestazioni legali federali**

¹ Le prescrizioni della LPP hanno priorità su quelle del presente regolamento e dei piani di previdenza.

² Per ogni evento previdenziale, la Cassa pensioni Posta garantisce il versamento delle prestazioni minime secondo la LPP.

Art. 99 **Prestazioni in casi di rigore**

In casi di rigore e su richiesta motivata, il Consiglio di fondazione può concedere una prestazione o una proroga dell'assicurazione non prevista nel presente regolamento o nei piani di previdenza, ma che corrisponda ai fini previdenziali della Cassa pensioni Posta. La persona assicurata non può far valere alcun diritto. Se la persona richiedente interpone ricorso, l'ultima decisione spetta al Consiglio di fondazione.

12 Compensazione in seguito alla riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° agosto 2013

Art. 100 Base per la compensazione e calcolo

¹ La riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° agosto 2013 comporta una diminuzione delle rendite di vecchiaia aspettative e delle relative prestazioni assicurate. La perdita di prestazioni è ridotta mediante il rafforzamento dei capitali di risparmio.

Per ridurre la perdita di prestazioni di cui alla frasa 1, il rafforzamento – calcolato in corrispondenza dell'adeguamento – è pari al:

- 16.58% dei capitali di risparmio per le persone, interamente o parzialmente attive, assicurate nel piano di base I al più tardi dal 31 dicembre 2008,
- 10.6% dei capitali di risparmio per le persone, interamente o parzialmente attive, assicurate nel piano di base I dal 1° gennaio 2009,
- 10.6% dei capitali di risparmio per tutte le persone, interamente o parzialmente attive, assicurate nel piano di base II o nei piani complementari I e II, e
- 10.6% della parte passiva dei capitali di risparmio per tutte le persone interamente o parzialmente invalide.

² Con effetto dal 1° agosto 2013, tutte le persone assicurate, siano esse interamente o parzialmente attive oppure interamente o parzialmente invalide, ricevono a titolo di compensazione il 75% del rafforzamento dei capitali di risparmio loro dovuto conformemente al capoverso 1. Il tasso d'interesse sulla compensazione è calcolato secondo l'articolo 23 capoverso 2.

³ La compensazione è calcolata in funzione del capitale di risparmio al 31 luglio 2013, detratti
a. i contributi di risparmio dal 1° gennaio 2013 e
b. i riscatti e i rimborsi, effettuati dal 1° gennaio 2012, di prelievi anticipati PPA e divorzio antecedenti al 1° gennaio 2012, inclusi i relativi interessi.

⁴ Se l'importo risultante dal calcolo effettuato conformemente al capoverso 3 supera il capitale di risparmio massimo, determinato mediante le tabelle di riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime secondo l'art. 25 del Regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010, esclusi i conti di risparmio complementari di cui all'articolo 22, la compensazione è calcolata in funzione del capitale di risparmio massimo.

Art. 101 Condizioni per la compensazione

Ricevono la compensazione le persone assicurate aventi diritto secondo l'articolo 100 che, al 1° agosto 2013, intrattengono un rapporto di lavoro, non disdetto, con un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensioni Posta e che, da almeno 10 anni, hanno una copertura assicurativa continuativa contro il rischio di vecchiaia. La proroga della copertura, con sospensione del versamento dei contributi all'assicurazione vecchiaia, durante un congedo non retribuito conformemente all'articolo 13 non interrompe il rapporto assicurativo. Un'interruzione si verifica invece in caso di uscita attuariale dalla Cassa pensioni.

Art. 102 Compensazione parziale

¹ Se il rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 101 durava da meno di 10 anni, le persone assicurate aventi diritto secondo l'articolo 100 ricevono una compensazione parziale, costituita di un primo accredito versato con effetto dal 1° agosto 2013 e di successivi accrediti annuali.

² Con effetto dal 1° agosto 2013 le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100 ricevono un primo accredito corrispondente in misura proporzionale al numero di anni d'assicurazione ai sensi dell'articolo 101. Gli anni d'assicurazione interrotti sono arrotondati ad anni d'assicurazione interi.

³ Dopo il primo accredito di cui al capoverso 2, le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100 ricevono un ulteriore decimo della compensazione a ogni 1° agosto degli anni successivi, fino a concorrenza dell'importo totale della compensazione secondo le condizioni di cui all'articolo 101.

Art. 103 Cessazione del rapporto di lavoro prima di aver ottenuto la compensazione

¹ Se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro o se il datore di lavoro lo disdice per motivi disciplinari, il versamento degli accrediti è cessato. Gli accrediti già effettuati non sono decurtati.

² Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli menzionati nel capoverso 1, le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100 continuano a ricevere gli accrediti per la compensazione secondo l'articolo 101 fino a concorrenza di un importo massimo di 5 000 CHF.

³ In caso di disdetta parziale, l'importo della compensazione è calcolato in misura proporzionale.

Art. 104 Pensionamento prima di aver ottenuto la compensazione

All'età di pensionamento di cui all'articolo 10, le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100 riceveranno l'importo mancante al raggiungimento della compensazione secondo l'articolo 101. In caso di pensionamento parziale, l'importo della compensazione è calcolato in modo proporzionale.

Art. 105 Disposizione transitoria per le persone interamente o parzialmente invalide al 1° agosto 2013

L'esenzione dai contributi mensili di cui all'articolo 20 capoverso 2 applicabile a persone assicurate interamente o parzialmente invalide al 1° agosto 2013 così come le aliquote di conversione si basano sulle disposizioni del piano di previdenza in vigore al momento dell'esenzione o del calcolo delle prestazioni.

12a Compensazione in seguito alla riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° gennaio 2016

Art. 100a Base per la compensazione e calcolo

¹ La riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° gennaio 2016 comporta una diminuzione delle rendite di vecchiaia aspettative e delle relative prestazioni assicurate. La perdita di prestazioni è ridotta mediante il rafforzamento dei capitali di risparmio.

Per ridurre la perdita di prestazioni menzionata nella frase 1, il rafforzamento – calcolato in corrispondenza dell'adeguamento – è pari al:

- 9.35% dei capitali di risparmio per tutte le persone, interamente o parzialmente attive, assicurate nei piani di base I e II o nei piani complementari I e II, e
- 9.35% della parte passiva dei capitali di risparmio per tutte le persone interamente o parzialmente invalide.

² Con effetto dal 1° gennaio 2016, tutte le persone assicurate, siano esse interamente o parzialmente attive oppure interamente o parzialmente invalide, ricevono a titolo di compensazione il 75% del rafforzamento di cui al capoverso 1. Il tasso d'interesse sulla compensazione è calcolato secondo l'articolo 23 capoverso 2.

³ La compensazione è calcolata in funzione del capitale di risparmio al 31 dicembre 2015, detratti:

- a. i contributi di risparmio dal 1° gennaio 2015,
- b. gli interessi per il 2015,
- c. i riscatti e i rimborsi, effettuati dal 1° gennaio 2015, di prelievi anticipati PPA/divorzio, inclusi i relativi interessi, e
- d. le prestazioni di libero passaggio versate presso la Cassa pensioni Posta dal 1° gennaio 2015 – incluse quelle provenienti da entrate collettive – e i relativi interessi.

⁴ La compensazione è calcolata in funzione del capitale di risparmio massimo nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo effettuato conformemente al capoverso 3 superi il capitale di risparmio massimo al 1° gennaio 2015, determinato mediante le tabelle di riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime secondo l'articolo 25 del Regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013, esclusi i conti di risparmio complementari di cui all'articolo 22.

Art. 101a Condizioni per la compensazione

¹ Ricevono la compensazione le persone assicurate aventi diritto secondo l'articolo 100a che, al 1° gennaio 2016, intrattengono un rapporto di lavoro, non disdetto, con un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensioni Posta e che, da almeno 10 anni e senza interruzione, accumulano risparmi presso la Cassa pensioni Posta. Un rapporto di lavoro si considera disdetto dal giorno in cui inizia a decorrere il termine di disdetta previsto nelle condizioni specificate secondo il diritto del lavoro.

² La proroga della copertura, con sospensione del versamento dei contributi di risparmio durante un congedo non retribuito secondo l'articolo 13 non interrompe il rapporto assicurativo. Un'interruzione si verifica invece in caso di uscita dalla Cassa pensioni per un motivo di natura attuariale.

Art. 102a Compensazione parziale

¹ Se il rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 101a durava da meno di 10 anni, le persone assicurate aventi diritto secondo l'articolo 100a ricevono una compensazione parziale, costituita di un primo accredito versato con effetto dal 1° gennaio 2016 e di successivi accrediti annuali.

² Con effetto dal 1° gennaio 2016 le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100a ricevono un primo accredito corrispondente in misura proporzionale al numero di anni d'assicurazione ai sensi dell'articolo 101a. Gli anni d'assicurazione interrotti sono arrotondati ad anni d'assicurazione interi.

³ Dopo il primo accredito di cui al capoverso 2, le persone assicurate aventi diritto secondo l'articolo 100a ricevono un ulteriore decimo della compensazione a ogni 1° gennaio degli anni successivi, fino a concorrenza dell'importo totale della compensazione secondo le condizioni di cui all'articolo 101a.

Art. 103a **Cessazione del rapporto di lavoro prima di aver ottenuto la compensazione**

¹ Se il lavoratore disdice il rapporto di lavoro o se il datore di lavoro lo disdice per motivi disciplinari, il versamento degli accrediti è interrotto. Gli accrediti già effettuati non sono decurtati.

² Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli menzionati nel capoverso 1, le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100a continuano a ricevere gli accrediti per la compensazione secondo l'articolo 101a fino a concorrenza di un importo massimo di 5 000 CHF.

³ In caso di disdetta parziale del rapporto di lavoro, l'importo della compensazione è calcolato in misura proporzionale.

Art. 104a **Pensionamento prima di aver ottenuto la compensazione**

¹ In caso di pensionamento di cui all'articolo 10, le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100a riceveranno l'importo mancante al raggiungimento della compensazione secondo l'articolo 101a.

² In caso di pensionamento parziale, l'importo della compensazione è calcolato in modo proporzionale.

Art. 105a **Disposizione transitoria per le persone interamente o parzialmente invalide al 1° gennaio 2016**

L'esenzione dai contributi mensile di cui all'articolo 20 capoverso 2 applicabile a persone assicurate interamente o parzialmente invalide al 1° gennaio 2016 così come le aliquote di conversione si basano sulle disposizioni del piano di previdenza in vigore al momento dell'esenzione o del calcolo delle prestazioni.

12b Compensazione e compensazione complementare legata all'età in seguito alla riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° gennaio 2018

Art. 100b Base per la compensazione e calcolo

¹ La riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico con effetto dal 1° gennaio 2018 comporta una diminuzione delle attese rendite di vecchiaia e delle relative prestazioni assicurate. La perdita di prestazioni è ridotta mediante il rafforzamento dei capitali di risparmio.

Per ridurre la perdita di prestazioni menzionata nella frase 1, il rafforzamento – calcolato in corrispondenza dell'adeguamento – è pari al:

- 4.902% dei capitali di risparmio per tutte le persone, interamente o parzialmente attive, assicurate nei piani di base I e II o nei piani complementari I e II, e
- 4.902% della parte passiva dei capitali di risparmio per tutte le persone interamente o parzialmente invalide.

² Con effetto dal 1° gennaio 2018, tutte le persone assicurate, siano esse interamente o parzialmente attive oppure interamente o parzialmente invalide, ricevono a titolo di compensazione il 75% del rafforzamento di cui al capoverso 1. Il tasso d'interesse sulla compensazione è calcolato secondo l'articolo 23 capoverso 2.

³ La compensazione è calcolata in funzione del capitale di risparmio al 31 dicembre 2017, detratti:

- a. i contributi di risparmio dal 1° gennaio 2017,
- b. gli interessi per il 2017,
- c. i riscatti e i rimborsi, effettuati dal 1° gennaio 2017, di prelievi anticipati PPA/divorzio, inclusi i relativi interessi, e
- d. le prestazioni di libero passaggio versate presso la Cassa pensioni Posta dal 1° gennaio 2017 – incluse quelle provenienti da entrate collettive – e i relativi interessi.

⁴ La compensazione è calcolata in funzione del capitale di risparmio massimo nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo effettuato conformemente al capoverso 3 superi il capitale di risparmio massimo al 1° gennaio 2017, determinato mediante le tabelle di riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime secondo l'articolo 25 del Regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016 (stato 1° gennaio 2017), esclusi i conti di risparmio complementari di cui all'articolo 22.

Art. 101b Condizioni per la compensazione

¹ Ricevono la compensazione le persone assicurate aventi diritto secondo l'articolo 100b che al 1° gennaio 2018 intrattengono un rapporto di lavoro non disdetto e a tempo indeterminato con un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensioni Posta e che, da almeno 10 anni e senza interruzione, accumulano risparmi presso la Cassa pensioni Posta. Un rapporto di lavoro si considera disdetto dal giorno in cui decorre il termine di disdetta previsto nelle condizioni specificate secondo il diritto del lavoro.

² La proroga della copertura durante un congedo non retribuito secondo l'articolo 13 non interrompe il rapporto assicurativo. Un'interruzione si verifica invece in caso di uscita per un motivo di natura attuariale.

Art. 102b Compensazione parziale

¹ Se la durata del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 101b durava da meno di 10 anni, le persone assicurate aventi diritto secondo l'articolo 100b ricevono una compensazione parziale, costituita di un primo accredito versato con effetto dal 1° gennaio 2018 e di successivi accrediti annuali.

² Con effetto dal 1° gennaio 2018 le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100b ricevono un primo accredito corrispondente in misura proporzionale al numero di anni d'assicurazione ai sensi dell'articolo 101b. Gli anni d'assicurazione interrotti sono arrotondati ad anni d'assicurazione interi.

³ Dopo il primo accredito di cui al capoverso 2, le persone assicurate aventi diritto secondo l'articolo 100b ricevono un ulteriore decimo della compensazione a ogni 1° gennaio degli anni successivi, fino a concorrenza dell'importo totale della compensazione secondo le condizioni di cui all'articolo 101b.

Art. 103b Cessazione del rapporto di lavoro prima di aver ottenuto la compensazione

¹ Se il lavoratore disdice il rapporto di lavoro o se il datore di lavoro lo disdice per motivi disciplinari, il versamento degli accrediti è interrotto. Gli accrediti già effettuati non sono decurtati.

² Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli menzionati nel capoverso 1, le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100b continuano a ricevere gli accrediti per la compensazione secondo l'articolo 101b fino a concorrenza di un importo massimo di 5 000 CHF.

³ In caso di disdetta parziale del rapporto di lavoro, l'importo della compensazione è calcolato in misura proporzionale.

Art. 104b Pensionamento prima di aver ottenuto la compensazione

¹ In caso di pensionamento di cui all'articolo 10, le persone assicurate aventi diritto alla compensazione secondo l'articolo 100b riceveranno l'importo mancante al raggiungimento della compensazione secondo l'articolo 101b.

² In caso di pensionamento parziale, l'importo della compensazione è calcolato in modo proporzionale.

Art. 104c Compensazione complementare legata all'età: basi, calcolo e condizioni

¹ Al momento del pensionamento, le persone interamente o parzialmente attive oppure interamente o parzialmente invalide nate nel 1959 o prima ricevono una compensazione complementare legata all'età per ridurre la perdita di prestazioni in seguito alla riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico, a condizione che percepiscano una rendita di vecchiaia.

² Il capitale di risparmio determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia viene rafforzato al momento del pensionamento. A questo scopo viene impiegato il fattore di rafforzamento di cui all'articolo 100b capoverso 1 periodo 3. Il rafforzamento è calcolato con effetto dal 1° gennaio 2018 conformemente all'articolo 100b capoversi 3 e 4.

³ Le persone assicurate aventi diritto ricevono, in accredito sul capitale di risparmio determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia, la seguente compensazione complementare legata all'età:

- 5% del rafforzamento, se sono nate nel 1959;
- 10% del rafforzamento, se sono nate nel 1958;
- 15% del rafforzamento, se sono nate nel 1957;
- 20% del rafforzamento, se sono nate nel 1956;
- 25% del rafforzamento, se sono nate nel 1955 o prima.

Art. 105b Disposizione transitoria per le persone interamente o parzialmente invalide al 1° gennaio 2018

L'esenzione dai contributi mensili di cui all'articolo 20 capoverso 2 applicabile a persone assicurate, interamente o parzialmente invalide al 1° gennaio 2018, così come le aliquote di conversione si basano sulle disposizioni del piano di previdenza in vigore al momento dell'esenzione o del calcolo delle prestazioni.

13 Organizzazione, amministrazione e controllo

13.1 Consiglio di fondazione e tribunale arbitrale

Art. 106 **Composizione e costituzione**

- ¹ Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione. È composto di 10 membri (5 rappresentanti dei datori di lavoro e 5 rappresentanti dei/delle dipendenti).
- ² La maggioranza dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei/delle dipendenti deve essere assicurata presso la Cassa pensioni Posta.
- ³ Il Consiglio di fondazione provvede alla propria costituzione e nomina tra i suoi membri, per un periodo amministrativo, il/la presidente e il/la vicepresidente (presidenza). La presidenza è composta di un/una rappresentante dei datori di lavoro e di un/una rappresentante delle persone assicurate attive. Le due rappresentanze si alternano a ritmo biennale nella carica di presidente.
- ⁴ Il Consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a firmare e le modalità della firma.
- ⁵ Il Consiglio di fondazione resta in carica per 4 anni. Alla fine del mandato i membri possono essere rieletti.
- ⁶ La rappresentanza dei/delle dipendenti è eletta conformemente al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta (Regolamento d'elezione).
- ⁷ La rappresentanza del datore di lavoro è nominata dalla fondatrice (direzione del gruppo La Posta Svizzera SA).

Art. 107 **Decisioni**

- ¹ Il Consiglio di fondazione si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta all'anno o su convocazione di un membro.
- ² Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente quando la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Una decisione è attuata soltanto se almeno un/una rappresentante dei/delle dipendenti e un/una rappresentante dei datori di lavoro danno parere conforme. In caso di parità di voti, va cercata una soluzione di compromesso. Se la parità dei voti dovesse ripetersi, la decisione è presa da un tribunale arbitrale.
- ³ Il Consiglio di fondazione sceglie i tre membri del tribunale arbitrale. Questi non possono appartenere né al Consiglio di fondazione, né a un comitato, né lavorare presso la Cassa pensioni Posta. Le rappresentanze dei/delle dipendenti e dei datori di lavoro designano ciascuna un membro. Il Consiglio di fondazione sceglie il terzo membro e lo nomina presidente. Se il Consiglio di fondazione non effettua alcuna scelta, il/la presidente è nominato/a dall'autorità di vigilanza. I membri del tribunale arbitrale restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il tribunale può deliberare validamente soltanto se tutti i membri sono presenti. Il tribunale arbitrale stabilisce l'ulteriore procedura.
- ⁴ Il Consiglio di fondazione può adottare decisioni tramite circolazione degli atti. La decisione è considerata definitiva se $\frac{2}{3}$ dei membri l'approvano per iscritto. Se questa quota non viene raggiunta, la pratica è rinviata alla riunione successiva del Consiglio di fondazione. Le decisioni adottate tramite circolazione degli atti vanno immediatamente rese note a tutti i membri del Consiglio di fondazione.
- ⁵ Le decisioni del Consiglio di fondazione sono messe a verbale.

Art. 108 Compiti e facoltà

¹ Conformemente all'articolo 51a capoverso 1 LPP, il Consiglio di fondazione assume la direzione generale della Cassa pensioni Posta, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici della Cassa pensioni Posta, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Il Consiglio di fondazione definisce l'organizzazione della Cassa pensioni Posta, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

² Conformemente all'articolo 51a capoverso 2 LPP, il Consiglio di fondazione adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

- a. definisce il sistema di finanziamento;
- b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c. emana e modifica i regolamenti;
- d. allestisce e approva il conto annuale;
- e. fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f. definisce l'organizzazione;
- g. organizza la contabilità;
- h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
- l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale della Cassa pensioni Posta e all'eventuale riassicuratore;
- m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
- o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni.

Art. 109 Risoluzione di una convenzione d'affiliazione, liquidazione parziale e totale della Cassa pensioni Posta

¹ La risoluzione di una convenzione d'affiliazione da parte del datore di lavoro avviene d'intesa con il personale o con la rappresentanza dei/delle dipendenti. La Cassa pensioni Posta è tenuta a notificare la risoluzione della convenzione alla cassa di compensazione dell'AVS. Si applicano le disposizioni degli articoli 53b, 53d e 53e LPP, dell'articolo 23 LFLP e del regolamento sulla liquidazione parziale.

² In caso di liquidazione parziale della Cassa pensioni Posta si applicano le disposizioni degli articoli 53b e 53d LPP, degli articoli 27g e 27h OPP 2 e del regolamento sulla liquidazione parziale.

³ In caso di liquidazione totale della Cassa pensioni Posta si applicano le disposizioni degli articoli 53c e 53d LPP e dell'articolo 23 LFLP.

Art. 110 Riserve attuariali

¹ Per garantire il finanziamento delle prestazioni regolamentari e per coprire i rischi attuariali incorsi dalla Cassa pensioni Posta, vengono costituite delle riserve attuariali.

² Il Consiglio di fondazione emana il regolamento concernente le riserve e gli accantonamenti. Il regolamento è riesaminato in caso di cambiamento significativo dell'esposizione ai rischi, e in ogni caso almeno ogni 3 anni.

³ Una volta costituite tutte le riserve attuariali necessarie, la Cassa pensioni Posta deve costituire riserve di fluttuazione nei limiti delle sue possibilità finanziarie e fino a raggiungere il limite massimo definito nel regolamento concernente le riserve e gli accantonamenti.

13.2 Amministrazione

Art. 111 Direttore/trice

Il/La direttore/trice gestisce la direzione, regola le pratiche in corso e assume il personale. I suoi compiti e competenze sono descritti nel mansionario redatto dal Consiglio di fondazione. Il/La direttore/trice deve fornire al Consiglio di fondazione informazioni periodiche, trasparenti e conformi al grado gerarchico.

13.3 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

Art. 112 Ufficio di revisione

Conformemente agli articoli 52a e 52b LPP, il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione. Conformemente all'articolo 52c LPP, l'ufficio di revisione verifica se:

- a. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b. l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dal Consiglio di fondazione;
- d. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e. in caso di copertura insufficiente la Cassa pensioni Posta ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g. sono state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 51c LPP concernenti i negozi giuridici con persone vicine.

Art. 113 Perito in materia di previdenza professionale

Conformemente agli articoli 52a e 52d LPP, il Consiglio di fondazione nomina un perito in materia di previdenza professionale. Quest'ultimo sottopone al Consiglio di fondazione raccomandazioni concernenti le basi tecniche e le misure da prendere in caso di copertura insufficiente. Ai sensi dell'articolo 52e LPP, il perito verifica annualmente se:

- a. la Cassa pensioni Posta offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
- b. le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

13.4 Obbligo di segretezza

Art. 114 Obbligo di segretezza

¹ I membri del Consiglio di fondazione e le persone che si occupano dell'amministrazione sono tenute a mantenere il segreto più assoluto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dell'attività che svolgono per la Cassa pensioni Posta. Tale obbligo si estende soprattutto ai rapporti personali, professionali e finanziari delle persone assicurate, dei loro parenti e del datore di lavoro.

² L'obbligo di mantenere il segreto sussiste anche dopo la conclusione del mandato o dell'attività espletata.

14 Equilibrio finanziario e misure di risanamento

Art. 115 Bilancio attuariale

Se dal bilancio attuariale risulta un disavanzo e non si può presumere un immediato miglioramento della situazione, l'equilibrio finanziario della Cassa pensioni Posta va ripristinato mediante provvedimenti adeguati, in particolare riduzione delle prestazioni e aumento dei contributi.

Art. 116 Copertura insufficiente

È ammessa una copertura insufficiente temporanea se la Cassa pensioni Posta prende misure atte a sanarla entro un termine adeguato.

Art. 117 Informazione

In caso di copertura insufficiente, la Cassa pensioni Posta deve informare l'autorità di vigilanza, le persone assicurate e beneficiarie di rendite e il datore di lavoro in merito all'entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure adottate.

Art. 118 Misure

¹ La Cassa pensioni Posta deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il Consiglio di fondazione elabora una strategia di risanamento equilibrata che è idonea a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato. Le misure adottate devono essere proporzionate e tener debito conto dell'entità della copertura insufficiente e del profilo di rischio della Cassa pensioni Posta. Il Consiglio di fondazione verifica almeno ogni 6 mesi la necessità e la portata delle misure stabilite secondo la strategia di risanamento.

² Se le misure adottate non consentono di sanare la copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione può ricorrere, rispettando le disposizioni di legge, ai seguenti provvedimenti:

- a. riscossione di conferimenti di risanamento dai datori di lavoro;
- b. riscossione di contributi di risanamento dai/dalle dipendenti e dai datori di lavoro. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei/delle dipendenti;
- c. riscossione di contributi di risanamento dalle persone beneficiarie di rendite, senza riduzione delle prestazioni LPP;
- d. determinazione del tasso d'interesse per i capitali di risparmio;
- e. applicazione di un tasso d'interesse più basso del tasso LPP qualora le misure di cui alle lettere a, b e c non bastassero a sanare la copertura insufficiente. Il tasso d'interesse più basso è applicato per la durata della copertura insufficiente, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.

³ I contributi di risanamento dei/delle dipendenti non sono computati nel calcolo della prestazione d'uscita di cui all'articolo 78 lettera b (contributo minimo). Finché la copertura resta insufficiente, il tasso d'interesse per il calcolo della prestazione d'uscita di cui all'articolo 78 lettera b può essere ridotto a quello applicato al capitale di risparmio.

15 Disposizioni finali

Art. 119 **Organizzazione giudiziaria**

¹ Per le azioni promosse in seguito a vertenze fra la Cassa pensioni Posta e il datore di lavoro o le persone assicurate e gli aventi diritto è competente il tribunale cantonale ai sensi dell'articolo 73 LPP. Il foro è nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

² Le decisioni del tribunale cantonale competente pronunciate in ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, prima Corte di diritto sociale (Lucerna).

Art. 120 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento di previdenza sostituisce il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta valido dal 1° gennaio 2016 (stato 1° gennaio 2017) ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Abbreviazioni e definizioni

AI	Assicurazione invalidità della Confederazione.
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
Contributo di risanamento	Importo a fondo perso che il datore di lavoro versa alla Cassa pensioni Posta quale partecipazione al risanamento.
Copertura insufficiente	Esiste una copertura insufficiente se, alla chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile (art. 44 cpv. 2 OPP 2).
Datore di lavoro	La Posta svizzera SA o imprese con le quali la Cassa pensioni Posta ha stipulato una convenzione di affiliazione.
Dipendente	Termine neutro utilizzato per indicare lavoratrici e lavoratori.
Diritto fondamentale alle rendite	Garanzia dell'ammontare della rendita di vecchiaia versata il primo mese successivo al pensionamento.
Garanzia dei diritti acquisiti	Copertura previdenziale acquisita.
Importo di coordinamento	Importo fisso detratto dal salario annuo per coordinare le prestazioni della Cassa pensioni Posta con quelle del 1° pilastro.
Importo massimo	Limite massimo della somma.
Interesse di mora	Interesse applicato in caso di mancato pagamento di un debito entro la scadenza prevista.
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare.
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Legge sull'unione domestica	Legge federale del 18 giugno 2004 (stato 27 dicembre 2005) sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD).
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio).
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Obbligo di versare il salario	Versamento del salario nonostante il dipendente non eserciti più un'attività dipendente (ad es. a seguito di malattia).
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP)
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
Pensionamento parziale	Pensionamento graduale.
Persona assicurata	Termine neutro utilizzato per indicare tutti gli affiliati alla Cassa pensioni Posta.
Prestazione d'aspettativa	Prestazione che una persona assicurata può plausibilmente attendersi in futuro (ad es. al momento del pensionamento) in base alla situazione assicurativa attuale.
Salario annuo determinante	Il salario annuo determinante corrisponde al salario di base annuale stabilito nel contratto di lavoro.
Sistema di ripartizione dei capitali di copertura	Il finanziamento annuo delle rendite è determinato in modo tale che, per tutti i casi di previdenza occorsi in un dato periodo, sia sempre disponibile un capitale di copertura. Per le rendite in corso è pertanto disponibile l'intero capitale di copertura necessario.
Surrogazione	Assunzione di diritti e obblighi spettanti ad altri.
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni: la Suva, un'azienda autonoma di diritto pubblico, è il principale assicuratore nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in Svizzera.
Tasso d'interesse proiettato	Tasso d'interesse non garantito, applicato al capitale di risparmio previsto della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento.
Tasso d'interesse tecnico	Tasso d'interesse versato a lungo termine determinante per effettuare calcoli tecnici (ad es. aliquota di conversione).

